

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LANCIANO**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO****CIRCONDARIALE PERMANENTE****SULL'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano nella seduta del 15.07.2025

- visto il regolamento 13/12/2013 n. 4 del Consiglio Nazionale Forense relativo alla istituzione ed al funzionamento dell'Osservatorio nazionale permanente sull'esercizio della giurisdizione;

- vista la delibera in data 27/11/2024 con cui il consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano ha deliberato di costituire un osservatorio circondariale;

- visto l'art. 29, comma 1, lett. b), della legge 31 dicembre 2012 n. 247;

ADOTTA

il seguente regolamento.

Art. 1 - Istituzione e scopi dell'Osservatorio.

È istituito presso l'Ordine degli avvocati di Lanciano l'Osservatorio circondariale permanente sull'esercizio della giurisdizione (di seguito, l'Osservatorio).

L'Osservatorio si propone di contribuire ad una più effettiva conoscenza delle condizioni operative, materiali e funzionali nelle quali viene esercitata la funzione giurisdizionale in ambito locale, con particolare riguardo agli aspetti giuridici, tecnici, informatici ed economici della tutela dei diritti e interessi dell'accesso alla giustizia. L'Osservatorio raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali in ambito territoriale. L'Osservatorio è organo dell'Ordine degli avvocati di Lanciano.

Art. 2 - Rapporti con l'Osservatorio nazionale e con l'Osservatorio distrettuale.

Per i fini di cui all'art. 1, l'Osservatorio si coordina con l'attività dell'Osservatorio nazionale istituito presso il Consiglio Nazionale Forense e con l'Osservatorio distrettuale. L'Osservatorio effettua ricerche, raccoglie dati, promuove studi, anche in collaborazione con altri enti ed istituti di ricerca e/o universitari, in materia di amministrazione della giustizia, e partecipa alla elaborazione del programma dei lavori di cui all'art. 3 del regolamento istitutivo dell'Osservatorio nazionale, formulando proposte e osservazioni. Nella individuazione delle ricerche da effettuare e degli studi da produrre, l'Osservatorio distrettuale si uniformerà per quanto possibile al programma stabilito dall'Osservatorio nazionale, al quale verranno poi trasmessi i materiali elaborati.

Art. 3 - Elaborazione di studi e proposte.

L'Osservatorio distrettuale conduce attività di studio e ricerca finalizzate alla elaborazione di proposte dirette a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali

Art. 4 - Organi dell'Osservatorio

L'Osservatorio è presieduto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o da un Consigliere delegato dal Presidente, che diviene il Consigliere Coordinatore.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano nomina tra i suoi membri due consiglieri che faranno parte dell'Osservatorio e i membri del Comitato scientifico, ove costituito.

È compito dei Consiglieri componenti l'Osservatorio Circondariale di espletare ogni attività prevista dal presente regolamento, di provvedere alla stesura di una sintetica relazione annuale dell'attività svolta da sottoporre al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nonché relazionarsi, ove necessario, con gli Osservatori Distrettuali e con l'Osservatorio Nazionale Permanente istituito presso

il Consiglio Nazionale Forense.

È compito del Presidente o del suo delegato, trasmettere la relazione annuale all'Osservatorio Nazionale Permanente presso il Consiglio Nazionale Forense.

L'Osservatorio Circondariale può disporre anche la costituzione di un comitato scientifico di supporto.

Art. 5 - Rapporti con i Consigli giudiziari

L'Osservatorio coopera con gli avvocati componenti del Consiglio giudiziario del distretto al fine di promuovere lo scambio di conoscenze e la circolazione delle informazioni inerenti allo stato dell'amministrazione della Giustizia nel circondario.

Art. 6 - Giustizia penale e situazione delle carceri.

Nell'ambito delle attività dedicate alla giustizia penale, l'Osservatorio, anche d'intesa con le eventuali Commissioni interne competenti e con l'ausilio delle associazioni specialistiche in materia penale operanti nel circondario, raccoglie, monitora e valuta i dati relativi al trattamento dei detenuti, con particolare attenzione ai rapporti tra custodia cautelare ed esecuzione della pena. L'Osservatorio approfondisce altresì le evoluzioni normative ed esegetiche in tema di standard probatori e di effettiva rispondenza del sistema processuale ai canoni costituzionali sul giusto processo ed alle disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, cura la disamina di ogni questione connessa, anche in termini di prospettive di riforma, alla concreta ed effettiva applicazione delle disposizioni volte ad assicurare il giusto processo e collabora ove possibile con il Garante per le persone detenute

Art. 7 - Strutture di supporto dell'Osservatorio

Per il necessario supporto amministrativo delle proprie attività, l'Osservatorio

si avvale del personale dipendente dell'Ordine degli avvocati di Lanciano. Per le attività di raccolta dei dati nonché per le attività di studio e di ricerca l'Osservatorio può avvalersi di collaboratori esterni, previa autorizzazione del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lanciano, e nei limiti di spesa deliberati dal consiglio medesimo.

Art. 8 - Convenzioni con altri enti e istituti di ricerca.

L'Osservatorio distrettuale può stipulare convenzioni e protocolli di intesa con altri enti, fondazioni, università ed istituti di ricerca, diretti ad un più efficace svolgimento delle proprie funzioni, previa autorizzazione del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lanciano, e nei limiti di spesa deliberati dal consiglio medesimo.

Art. 9 - Progetti di ricerca e finanziamenti esterni.

L'Osservatorio, anche eventualmente in cooperazione con l'Osservatorio distrettuale di L'Aquila e con gli altri osservatori circondariali del distretto, può predisporre progetti per accedere ai finanziamenti erogati da istituzioni nazionali ed estere, con particolare riguardo ai programmi e alle azioni della Unione Europea.

Art. 10 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito www.ordineavvocatilanciano.it

Approvato con delibera COA di Lanciano del 15 luglio